ISTRUZIONE PASTORALE

Dell' Emo, e Rmo Sig. Cardinale

ALESSANDRO MATTEI

ARCIVESCOVO DI FERRARA

Sulla decisione fatta dalla Santa Sede Apostolica

Del Giuramento Civico prescritto dal Governo

DELLA REPUBBLICA CISALPINA

ALLI SUOI PUBBLICI FUNZIONARJ.

SECONDA EDIZIONE

IN LODI

Nella Regia, e Vescovile Stamperia Pallavicini.

ALESSANDRO

Del Titolo di S. Maria in Aracœli della S. R. C. Prete Card. Mattei

ARCIVESCOVO DI FERRARA

AL DILETTO SUO CLERO, E POPOLO.

La sollecita cura, che si son data quasi tutti i Giurati miei Diocesani di ritrattare solennemente il giuramento voluto dal passato Repubblicano Governo, e di eseguire la salutar penitenza da me loro imposta, ha ricolmato di gioja il mio spirito alla pubblica mostra, che essi fatto hanno con quest' atti di condannarlo, e abborrirlo. Piansi sì, ed amaramente piansi sulla loro caduta per il dolore. Ora però la mia tristezza in un vero gaudio si è convertita. Persuaso come sono del sincero lor pentimento vedrò in essi sovrabbondare la grazia perciò appunto, perchè abbondò in essi il delitto. Vedrò, e con tenerezza vedrò riparato da essi il vilipeso onore della Divinità colli più frequenti atti di Religione, la non curata, per non dir disprezzata, autorità della Chiesa colla commissione la più ossequiosa alle venerande sue Leggi, l'avvilito Sacerdozio col più amoroso rispetto verso i Sacri Ministri, lo scandalo dato al Popol fedele con le più efficaci opere di edificazione. Potrò peraltro io lusingarmi, che di tutti i Giurati queste mie speranze si avverino? Ah! che ne temo, e ne temo, perchè non tutti credo io persuasi d'aver errato giurando. Infatti e che prova mai, se non questo, quella inopportuna apologia, che non pochi di essi han voluto fare di lor condotta? Che quell' attribuire il

con-

consigli altrui la lor caduta? Quello però, che più amareggia il mio spirito si è il sapere, che qualcuno tiene ancora per lecito il giuramento, e come tale il sostiene.

Pare incredibile, che dopo un' esperienza di poco men di due anni, ne' quali si è veduto, che tante leggi tendevano alla distruzione della Cattolica Religione, leggi a cui si obbligava a conformarsi chi l' osservanza giurava della Costituzione, la quale a questo patto permetteva il libero esercizio della Religione medesima; dopo aver veduto, che l'odio alla regia autorità aveva per iscopo l'ingiusto detronizzamento di tutti i Sovrani; che la Libertà, e l'Eguaglianza si riduceva ad un vero libertinaggio indegno del Cristiano non men che dell' uomo, pare incredibile dico, che siavi ancora chi come intrinsecamente illecito non riconosca il Repubblican Giuramento. Dopo aver veduto nei gemiti di tanti Vescovi, nelle Pontificie note risposte, che da essi si riprovavano li tanti attentati contro la Religion nostra commessi dal passato Governo, nell' esultanza de' Popoli liberati anche il timore, in cui vivevano, che affatto distrutta fosse ne' lor Paesi la Fede, dopo aver tutto questo veduto, pare incredibile, che s' abbia a trovare chi l'empietà non apprenda del giuramento.

Ansioso, qual esser deve un sacro Pastore, dell' eterna salvezza di questi traviati miei Figlj, e sollecito, acciò sedotto non sia il caro mio Gregge, torno di nuovo a parlarvi, diletto mio Popolo. Riflettendo fra me medesimo qual' esser possa la causa di tanta ostinazione, credo averla trovata nell' ignoranza, o dimenticanza di una dottrina, che dottrina è pur del Vangelo. Questa dottrina ho risolto d'esporvi, questa applicare al giuramento dal Repubblicano Governo voluto, e spero nel Padre de' lumi, che si ravvederà l' ancor errante Fratello, o certamente il di lui errore non altererà il ravvedimento di quelli, che sinceramente lo han ritrattato, e degli altri in assai più numero, i quali lo hanno detestato e abborrito.

Ge-

Gesù Cristo nel fondar la sua Chiesa colla sua sapienza infinita previde, che sarebbero tra li di lei Figlj insorte questioni capaci di alterare la fede, ed il costume de' suoi seguaci, e di questa previsione partecipe fatto l'Apostolo, potè annunziarne la necessità fino al punto di trasformarsi in vere eresie col dire (1): *oportet & hæreses esse*. Ma il Redentore divino, che immutabile e intatta voleva nella sua Chiesa, e ne' veri Credenti la Fede, ed il costume, stabili in essa, e tra essi un vivo Magistero, a cui appartenesse il deciderle, ed alle di cui decisioni star dovesse il Fedele. Questo inappellabile magistero lo affidò prima a Pietro, ed in lui ai Successori suoi li Romani Pontefici, dappoi agli altri Apostoli, e in essi ai Cattolici Vescovi, che nell' ordinaria potestà dir si possono lor Successori. Di sì geloso ministero l'uno, e gli alti incaricò varie volte, e quando lor disse (2) *istruite tutte le Genti . . . insegnandoli tutto quello che io vi ho comandato*. Questo divin magistero fu sempre esercitato nella Cattolica Chiesa dai Sommi Pontefici, e dai Vescovi, e non vi è secolo, in cui gli Ecclesiastici annali non ne somministrino moltiplici luminose incontrastabili prove. Nè credasi, che tal magistero competa ai Vescovi sol quando uniti sono al Romano Pontefice, e molto meno che il Romano Pontefice esercitar soltanto lo possa, quando o personalmente nei concilj, o moralmente ne' sentimenti unito ritrovasi ai Cattolici Vescovi. Nò: Il Sommo Pontefice ha il diritto di ammaestrar da se solo tutti i Fedeli, anzi li stessi Vescovi, perchè Gesù Cristo nella Persona di Pietro lor disse; (3) *conferma i tuoi Fratelli*, (4) *pasci gli agnelli* (5), *pasci le pecore*, cioè i Popoli, e i Vescovi, che cura hanno dei Popoli, come spiegano tra gli altri S. Bernardo

(1)

(1) „ 1. *Corint.* 11. 19. (2) *Matth.* 8. 19. „ *Docete omnes gentes baptizantes eos . . . docentes eos servare omnia quæcumque mandari vobis*. (3) *Luc.* 22. 26. (4) *Joan.* 21. 15. (5) *Joan.* 21. 17. "

(1), ed il Vescovo di Lione Eucherio (2). I Vescovi anch' essi han diritto d' insegnare ai Popoli alla lor cura commessi. I Vescovi, come si legge negli atti apostolici (3), ha posti lo Spirito Santo a reggere la Chiesa di Dio, che acquistò col suo sangue. Che però di essi parlando l'Apostolo (4), tra i loro doveri quello necessario dichiara di seguire una sana, e fedele dottrina, *affinchè potente sia nell' esortare, e nel riprendere quei, che contradicono.*

Da questo divino diritto di magistero, che il Romano Pontefice ha sopra tutta la Chiesa, ed i Vescovi sopra li rispettivi lor Diocesani, nasce il grave obbligo in ciascun de' Fedeli di credere, e di operare secondo l'insegnamento del primo, ai Diocesani a norma dell' insegnamento dei secondi. Se in altro modo fosse la cosa, avrebbe il Salvatore dato ai Pastori il diritto, e l'obbligo insieme di pascere il gregge, e la greggia potrebbe non ascoltarli, e non obbedire ai Pastori, lo che ripugna alla sua sapienza infinita, ed a quel fine sublime, per cui a foggia di un ovile fondata ha la sua Chiesa. Ma oltre ciò non son piene le sacre Carte, le opere de' Ss. Padri dell' espressioni più energiche, e forti a provare questo essenzial dovere del Popol Fedele? Per tutti parli il Martire S. Ignazio: (5) *rispettate nella Persona del Vescovo quel-*

(1) „ *Ad Eug. l. 2. de cons. c. 8.* „ *Habent Episcopi sibi assignatos greges singuli singulos, tibi universi crediti, uni unus, nec modo ovium, sed & Pastorum, tu unus omnium Pastor: unde id probem quæris: ex verbo Domini: pasce &c.* (2) *Serm. vig. S. Petri*: „ *Pascit igitur Petrus, agnos pascit & filios, pascit & matres, regit & subditos, & Prælatos* „ (3) *Act.* 20. 28 (4) *Ad Tit.* 1. 9 „ (5) *Revercantur omnes Episcopum, ut Jesum Christum* (ad Trullenses.). „ *omnes Episcopum sequimini, ut Jesus Christus Patrem*: (ad Smyrnenses) „ *Quemadmodum Dominus sine Patre nihil fecit unitus existens,*

quella di Gesù Cristo medesimo: ubbidite alla sua voce, come Gesù Cristo ubbidiva al suo Padre, e come appunto il Figliuolo di Dio unito a suo Padre nulla faceva senza di lui, così nè voi, nè i Diaconi, nè i Preti non fate cosa alcuna senza l'approvazione del Vescovo: colui, il quale non obbedisce ai Vescovi è un ateo, un empio, ei disprezza Gesù Cristo, e rovescia la Costituzione da lui stabilita. Ai Vescovi dunque, e con più di ragione al Vescovo dei Vescovi prestar deve obbedienza il Cristiano specialmente nel venerare, eseguire le da loro proposte dottrine.

In tre aspetti però le questioni appartenenti alla Fede, ed al costume posson cadere sotto l'autorevole magistero del Papa, e de' Vescovi, o come solo oggetto da credersi, o come oggetto da credersi, e da eseguirsi, o come solo oggetto di pratica. E queste non già, perchè controversie di tal natura non possin sempre dommaticamente esaminarsi, e come dommi da credersi proporsene ai Fedeli la decisione; ma perchè la prudente Chiesa insegnante conosce, che il dommatico insegnamento per le luttuose circostanze de' tempi sarebbe alle volte per molti fatal pietra d'inciampo, e di precipizio. Sì, miei cari, vi son questi tempi, e noi li abbiamo pur troppo veduti, ne' quali e par il furor dei partiti, e per il numero de' partitanti, per le umane passioni, che in certe questioni impegnate all' eccesso si trovano, e molto più per il timore, che incute un' ingiusta irreligiosa forza imponente, è costretta la Chiesa nella meno irritante, e pericolosa maniera proporre a' suoi Figli il sano pascolo della celeste dottrina; e tanto alle volte impor devono ai sacri Pastori queste lagrimevoli circostanze, che l'obbligano perfino a tacere: onde ebbe

---

stens, sic nec vos sine Episcopo, nec Presbyter, nec Diaconus (ad Magnesian): „ *qui his non obedit atheus prorsus, & impius est, & Christum contemnit, & Constitutionem ejus imminuit* (ad Trullen). "

be a dire il S. Pontefice Gregorio Magno: *maturamente esaminar si devono i tempi delle umane vicende, affinchè la lingua, che dovrebbe tacere, inutilmente non parli* (1) A norma pertanto delle circostanze saviamente decidendo il Pontefice, e i Vescovi una qualche quistione, se questa cade sotto il lor magistero come sol oggetto di Fede, o come oggetto di fede, e di pratica la decision che ne nasce, è di fede, e chi per tale non la tenesse, o ne dubitasse soltanto, senza contrasto sarebbe egli eretico, ed a costui son dirette la parole del Salvatore: *chi non crede è già giudicato* (2). Allora è, che il Cattolico deve dir con S. Paolo: *ancorchè un Angelo insegnasse diversamente da quello, ha la Chiesa insegnato, sia scomunicato*. (3) Uopo è qui però che osserviate, che sebbene anche il Vescovo nella sua Diocesi esaminar possa e decidere le controversie come oggetto di Fede, la di cui decisione, perchè non è infallibile, non sarà di fede giammai, e solo a' suoi Sudditi incumbe il dovere di venerarla, e ad essa conformar le sue azioni. Ai Vescovi uniti al Supremo lor Capo il Romano Pontefice ne' Generali Concilj, al Romano Pontefice unito alli Vescovi dispersi, al Romano Pontefice solo, quando definisce *ex cathedra*, come dicono comunemente i Teologi, appartiene la dommatica decisione delle controversie.

Che se la Sede Apostolica come oggetto soltanto di morale condotta esamina le questioni appartenenti al costume, e le decide, ogni Fedele è tenuto ad uniformarsi alli suoi insegnamenti, e a norma di essi operar egli deve, e diversamente operando in materia grave si fa reo di grave delitto di disubbidienza al dato a lui da Gesù Cristo Supremo Legittimo

Su-

(1) „ *Reg. Past.* „ *Discrete vicissitudinum pensanda sunt tempora, ne cum restringi lingua debet, per verba inutiliter defluat*. (2) *Jo.* III. 18. „ *Qui non credit jam judicatus est*. (3) *Ad Galatas* I. 8. „

Superiore. Il Vescovo anch' egli, pria che il Sommo Gerarca decidale, può, e deve definire in egual modo queste questioni, e definite che l'abbia, chiunque ad esso è soggetto uniformar vi deve le proprie azioni, se peccare non vuol mortalmente. Solo nel caso, che un Vescovo ne' suoi insegnamenti a quelli si opponesse della Sede di Pietro, potrebbe il Diocesano, anzi dovrebbe non ascoltarlo, e dir come disse Girolamo Santo in occasione del famoso scisma antiocheno: *in tre parti divisa la Chiesa* (d'Antiochia) *ognuna di esse cerca tirarmi al suo partito . . . io però grido: chi è congiunto colla cattedra di Pietro è mio* (1).

Posti questi incontrastabili principj di nostra Fede eccomi, miei amati Fratelli, e Figlj nel Signore, ad applicarli all' epoca ah! troppo funesta del giuramento. Nacquero pur troppo in allora delle questioni, se lecito o no fosse il prestarlo. Che la decisione ne appartenesse di diritto divino alla Chiesa insegnante, al Papa cioè, ed al Vescovo, niun Cattolico potra negarlo, giacchè negar non può, che di materia si trattasse appartenente alla Fede, ed al costume. Dunque pria che parlasse il Romano Pontefice, (se pur dir si puole, che diggià non avesse parlato nel dommatico Breve di condanna della Costituzion civile del Clero di Francia) da me ricercar si doveva la decisione, aspettarla da me, che a governar questo Popolo sono stato posto da Dio, e secondo l'insegnamento mio consigliar doveva il Teologo, operare un vero Cristiano. Non ci sarebbe più stato in allora luogo a ragioni, perchè sulle ragioni non si appoggia la mia autorità, ma sull' autorità stessa di Dio, e sull' assistenza promessa da Cristo ai Pastori dell' anime sino

(1) „ *Ep. 16. ad Dam. n. 2. col. 41.* „ *Hinc in tres partes scissa Ecclesia (antiochena) ad se rapere me festinat . . . ego interim clamito: si quis cathedræ Petri jungitur meus est.* "

sino alla consumazione de' secoli. Ma se questo voi non faceste, io per dovere di ministero tenuto era ad istruirvi in un punto, che tanto interessava la vostra Religione, e coscienza. Ben mi accorsi però, che la sola mia decisione trovato avrebbe degl' insormontabili ostacoli nel Filosofo miscredente, ma che comparir voleva cattolico, nello sciolo pregiudicato, nel prosontuoso teologo, nel timore, nell' interesse di non pochi Cristiani. Quindi a garante di mia dottrina volli dell' Apostolica Sede l'autorità suprema. Appoggiato al divin di Lei Magistero allora fu, che io v'insegnai non potersi prestare da voi il giuramento voluto senza rendervi rei di spergiuro. Ebbi il contento di veder non pochi de' Diocesani miei venerarne l'oracolo, e a norma di esso risolversi a non giurare, e a desistere dal questionare, se lecito o no il giuramento si fosse. Di tanti altri però non fu così. Il Padre della menzogna seminator di zizania nell'eletta vigna di Cristo eccitò non pochi a rendere la contesa più viva, alcuni coi dubbj, altri con eccezioni sulla decisione del Papa. Non distinsero essi, o distinguere non vollero tra una decisione dommatica, che eretico rende chi ne credesse l'opposto, o della verità di essa sol dubitasse, ed una decisione, che, senza dare veruna nota a chi diversamente ne pensa, obbliga tutti sotto grave peccato ad uniformarvi le azioni sue. Se in tal guisa si fossero da essi distinte le cose, conosciuto avrebbero, operando di buona fede, che non potendosi giurare senza disubbidire in materia grave all' insegnante autorità della Chiesa, mancava al giuramento la giustizia, una delle qualità necessarie a renderlo immune da peccato mortale. Ma lo sperare una tale uniformità di pensare era lo stesso, che dimenticarsi della corrotta natura dell'uomo, e di quanto sempre è miseramente nella Chiesa accaduto.

Non è mio scopo formar qui il processo ad alcuno, e molto meno giudicare della reità dei giurati, e di quelli, che col consigliare a prestarlo han sostenuto

nuto esser lecito il giurare. Ne lascio il giudizio al Dio di verità, che è scrutator dei cuori, e riconciliati i primi come son colla Chiesa in virtù della soddisfazione, che ad essa hanno dato, più non si pensi al passato loro operare. Io bramo soltanto, che conosca ognuno una volta la reità del giuramento, e confessino che la questione su d'essa è finita, perchè Roma ha parlato. Se ciò mi riesce son certo, che quei tra i Fedeli, i quali conservano per la Religion nostra Santa li dovuti sentimenti di figliale rispetto, ed amore, sinceramente lo detesteranno. Ad ottenere un fine sì salutare ho pensato porre sotto i vostri occhi li documenti tutti che ho potuto aver nelle mani, documenti che ad evidenza provano la condanna del giuramento Cisalpino fatta, e pubblicata dalla S. Sede Apostolica. Vedrete da essi qual giudizio abbia dato il Vicario di Cristo su un qualche articolo della Costituzione, e sulla Costituzione medesima, la di cui esatta osservanza vi si propone a giurare, su l'odio eterno, che giurato si vuole al Governo dei Re, e su la libertà e l'eguaglianza, a difendere la quale con tutte le forze si è inteso obbligarvi con giuramento. Esaminateli pertanto quali io ve li espongo fedelmente trascritti, e se qualcuno ancor non vi trova una dommatica decisione, tutti ad evidenza riconoscer vi debbono un insegnamento del Supremo visibile Capo di S. Chiesa, insegnamento, che mentre obbliga ogni Fedele sotto precetto gravissimo a prestargli ossequiosa sommissione, ed obbedienza, forma una regola di Cristiano costume, a cui chi si uniforma infallibilmente non pecca.

* * * * *
* * * *
* * *
* *

BREVIS SUMMI PONTIFICIS PII VI.
AD CARD. DE RUFFUCALDIO,
AD ARCHIEP. AQUENSEM,
ALIOSQUE.

Dat. Romæ sub die 11. Martii 1791.

„ Et tamen contra tam certam in Ecclesia sententiam „ Conventus iste Nationalis potestatem sibi Ecclesiæ „ arrogavit, dum tot ac tanta constitueret, quæ cum „ Dogmati, tum ecclesiasticæ Disciplinæ adversantur, „ et dum Episcopos et Ecclesiasticos omnes jurejuran- „ do ad sui Decreti executionem adstringeret. Verum „ hoc minime mirum videri debet iis, qui ex ipsa „ Conventus Constitutione facile intelligunt nil aliud „ ab illa spectari, atque agi, quam ut abolererur Catho- „ lica Religio, et cum eadem debita Regibus obedien- „ tia. Eo quippe consilio decernitur in jure positum „ esse, ut homo in societate constitutus omnimoda „ gaudeat libertate, ut turbari scilicet circa Religio- „ nem non debeat, in ejusque arbitrio sit de ipsius „ Religionis argumento, quidquid velit, opinari, lo- „ qui, scribere, ac typis etiam evulgare. Quæ sane „ monstra ab illa hominum inter se æqualitate, natu- „ ræque libertate derivari, ac emanare declaravit. „ Sed quid insanius excogitari potest, quam talem æ- „ qualitatem libertatemque inter omnes constituere, „ ut nil rationi tribuatur, qua præcipue humanum „ genus a natura præditum est, atque a cæteris ani- „ mantibus distinguitur? Cum hominem creasset Deus „ eumque in Paradiso voluptatis posuisset, nonne eo- „ dem tempore ipsi mortis pœnam indixit, si de ligno „ scientiæ boni et mali comedisset? Nonne statim hoc „ primo præcepto ejus adstrinxit libertatem? Nonne „ deinceps, cum per inobedientiam se reum effecisset

„ plura

Tratto del Breve dommatico del Sommo Pontefice Pio VI. contro la Costituzione Civile del Clero di Francia, in cui si condanna il diritto dell' uomo di Libertà, e di Eguaglianza, e l' altro di potere l'uomo in materia di Religione pensare, parlare, scrivere, ed anche stampare quel che gli piace, due articoli, che si trovano nella Costituzion Cisalpina, uno dei quali forma una parte del di lei Giuramento.

„ E pure cotest' Assemblea Nazionale si arrogò l'au-
„ torità della Chiesa contro una dottrina, così certa
„ nella Chiesa medesima, decretando tali e tante co-
„ se contro il Dogma, e Disciplina Ecclesiastica,
„ costringendo con giuramento i Vescovi, ed Eccle-
„ siastici tutti all'esecuzione del suo Decreto. Ciò
„ però non dee recar meraviglia a quei che dalla Co-
„ stituzione stessa dell'Assemblea vedono chiaramente
„ null'altro da essa o pretendersi, o farsi che distrug-
„ gere la Religion Cattolica, e con essa l'ubbidienza
„ dovuta ai Sovrani; giacchè a questo fine si ordina
„ essere un de' diritti dell'uomo in società goder di
„ una libertà illimitata, non dover esser molestato per
„ causa di Religione, e poter liberamente pensare,
„ dire, scrivere, e stampare ancora checchè ne vo-
„ glia in materia di Religione: e cotai mostri dichia-
„ rò derivare come dal suo fonte da quella natural
„ Libertà, ed Eguaglianza degli Uomini fra di loro.
„ Ma che delirio maggior si può immagginare di quel-
„ lo di stabilire una tal' Eguaglianza, e Libertà fra
„ tutti, che nulla si valuti la ragione, quella ragione
„ ch'è il principal dono dalla natura all' uman gene-
„ re accordato, e che dagli altri animali lo distingue?
„ Non fu Dio medesimo che nel momento stesso che
„ creò l' uomo, e lo collocò nel Paradiso, gl'intimò
„ la pena di morte, se mangiava dell' albero della
„ scienza del bene e del male? Non legò forse subito
„ con questo precetto la libertà di lui? E poi resosi

„ reo

„ plura præcepta per Moysen adjunxit? Et licet ipsum
„ *reliquisset in manu consilii sui* ut bene seu male
„ mereri posset, nihilominus adjecit *mandata, et præ-*
„ *cepta, ut si voluerit servare, conservassent eum* (1)
„ Ubi est igitur illa cogitandi, agendique libertas
„ quam Conventus Decreta tribuunt homini in socie-
„ tate constituto, tanquam ipsius naturæ jus immuta-
„ bile? Oportebit igitur ex eorum Decretorum senten-
„ tia juri contradicere creatoris, per quem existimus
„ et cujus liberalitati quidquid sumus, atque habemus,
„ acceptum referre debemus. Præterea, quis jam i-
„ gnoret creatos esse homines, ut non solum singuli
„ sibi, sed et aliis vivant, ac prosint hominibus? In
„ hac enim naturæ infirmitate mutuo indigent ad sui
„ conservationem subsidio; atque idcirco a Deo et ra-
„ tionem, et loquendi facultatem tenuerunt, ut et o-
„ pem petere, et petentibus præstare scirent, ac pos-
„ sent; proinde ab ipsa naturæ inductione in societa-
„ tem communionemque coierunt. Jam, cum hominis
„ sit ita sua ratione uti, ne supremum auctorem suum
„ non tantum agnoscere, verum et colere, admirari, ad
„ eumque omnia referre debeat, eumque ipsum subjici
„ jam ab initio majoribus suis necesse fuerit, ut ab ipsis
„ regatur, et instruatur vitamque suam ad rationis, hu-
„ manitatis, Religionisque normam instituere valeat,
„ certe ab uniuscujusque ortu irritam constat, et inanem
„ esse jactatam illam inter homines æqualitatem, ac li-
„ bertatem. *Necessitate subditi estote*. (2) Itaque, ut
„ homines in civilem societatem coalescere possent; gu-
„ bernationis forma constitui debuit, per quam jura illa
„ libertatis adscripta sunt sub leges supremamque re-
„ gnantium potestatem, ex quo consequitur, quod S. Au-
„ gustinus docet in hæc verba: „ Generale quippe pac-
„ tum est societatis humanæ obedire Regibus suis. „ (3)

„ Qua-

(1) „ *Ecclesiastic. cap. XV. vers.* 15. & 16. (2) *Apost. Epist. ad Roman. cap. XV. vers.* 5. (3) *Lib. III. Confession. cap. VIII. tom. I. oper. edid. Maurin. pag.* 94. "

„ reo per la sua disubbidienza non ricevè molti altri
„ precetti per bocca di Moisè ? E quantunque lo aves-
„ se lasciato in mano al suo consiglio, onde potesse
„ o meritare, o demeritare ; gli aggiunse però man-
„ dati, e precetti, che osservati da esso le avrebbono
„ conservato.

„ Ove è dunque quella libertà di pensare, ed agi-
„ re, che i Decreti dell' Assemblea attribuiscono all'
„ uomo in società, come un diritto immutabile sulla
„ natura medesima? Converrà dunque, conformandosi
„ a quei Decreti opporsi al diritto del Creatore, che
„ ci diede l'essere, ed alla cui liberalità siamo obbli-
„ gati di quanto siamo, ed abbiamo. Oltre di ciò,
„ chi non sa esser stati creati gli uomini per vivere,
„ e giovare non solamente ognuno a se, ma agli altri
„ uomini eziandio? Poichè hanno bisogno nell' attual
„ debolezza della natura, di soccorsi scambievoli per
„ la propria conservazione ; motivo per cui furono da
„ Dio forniti di ragione, e della facoltà di parlare,
„ or per dimandar soccorso, or per saper, e poter
„ prestarlo a chi lo domandasse ; per questo indotti
„ dalla natura si unirono in società e comunione.
„ Or dovendo l' uomo servirsi della sua ragione in
„ modo che non solamente riconosca il supremo suo
„ autore, ma lo veneri ancora, lo ammiri, ed a lui
„ riferisca ogni cosa, ed avendo dovuto assoggettarsi
„ fino dal principio a suoi maggiori per esser da essi
„ retto, istruito, e poter quindi ordinar la sua vita
„ conforme alle regole della ragione, della umanità,
„ e della Religione, si conchiude con certezza esser
„ vana e mal fondata fino dalla nascita d'ognuno quel-
„ la tanto vantata eguaglianza e libertà fra gli uomi-
„ ni. *Siate sudditi per necessità*. Per radunar dun-
„ que gli uomini nella civil società, si dovette stabi-
„ lir una forma di governo, colla quale quei diritti
„ della libertà furono sottomessi alle leggi, ed alla
„ podestà suprema dei regnanti; ciocchè S. Agostino
„ aveva insegnato dicendo, esser un patto generale
„ della società umana l'ubbidire ai suoi Re. Per tan-

„ to

„ Quapropter hæc potestas, non tam a sociali con-
„ tractu, quam ab ipso Deo recti justique auctore
„ repetenda est. Quod quidem confirmavit Apostolus
„ in superius laudata Epistola: (1) „ Omnis anima
„ potestatibus sublimioribus subdita sit; non est enim
„ potestas nisi a Deo; quæ autem sunt, a Deo ordi-
„ natæ sunt: itaque, qui resistit potestati, Dei ordi-
„ nationi resistit: qui autem resistunt, ipsi sibi dam-
„ nationem aquirunt.

„ Atque hic referre libet Canonem Concilii Tu-
„ ronensis II., habiti anno 567, (2) cujus verbis a-
„ nathemate plectitur, non solum qui Decretis Apo-
„ stolicæ Sedis contrahire præsumit, sed et, quod pe-
„ jus est, qui contra sententiam, quam vas electionis
„ Paulus Apostolus Spiritu Sancto ministrante promul-
„ gavit, aliud conscribere, ulla ratione præsumat,
„ cum dicat ipse per Spiritum Sanctum: Qui predi-
„ caverit, præter id quod prædicavi, anathema sit.

„ Ast ad refutandum absurdissimum ejus liberratis
„ commentum, satis hoc etiam esse potest, si dica-
„ mus hujusmodi nempe sententiam fuisse *Valdensium*
„ *et Beguardorum* a Clemente V., Sacro approbante
„ Œcumenico Concilio Viennensi, (3) damnatorum,
„ quam deinde secuti sunt *Wiclephistæ*, et postremo
„ *Lutherus* illis suis verbis: *Liberi sumus ab omnibus.*
„ (4) In quem sane finem, nunc alia ratione nomen
„ illud *libertatis* expendamus, discrimenque inspicia-
„ mus, quod intercedit inter homines, qui extra gre-
„ mium Ecclesiæ semper fuerunt, quales sunt Infide-
„ les, et Judæi, atque inter illos, qui se Ecclesiæ ip-
„ si per susceptum Baptismi Sacramentum, subjece-
„ runt. Primi etenim constringi ad catholicam obe-
„ dientiam profitendam non debent; contra vero alte-

„ ri

(1) „ *Vers.* 1. & 2. (2) *Canon.* 20. *in collect. Labbe tom. VI. pag.* 54. (3) *Cap. III. in Clementin. tit. de Hæreticis.* (4) *Ut refert auctor appendic. ad S. Thomam* 1. 2. *qu.* 96. *art.* 5. *edit. Neapol.* 1763. "

„ to questa podestà non tanto deve ripetersi dal con-
„ tratto sociale, quanto da Dio stesso Autore del ret-
„ to, e del giusto; ciocchè confermò l' Apostolo nel-
„ la surriferita Lettera: *ogni anima si assoggetti al-*
„ *le podestà Superiori; giacchè non v' ha podestà che*
„ *da Dio, e quelle che vi sono, sono state da Dio*
„ *ordinate; cosicchè chi resiste alle Podestà resiste*
„ *alla ordinazion di Dio; e quei che resistono si*
„ *meritano di esser dannati.*

„ E qui vogliamo rapportare il canone del Con-
„ cilio Turonense II. celebrato l'anno 567 da cui
„ vien anatematizzato, non solamente chi presume di
„ contraddire ai Decreti della Sede Apostolica, ma
„ ciocchè è ancor peggio, *chi contro la sentenza pro-*
„ *mulgata dal vaso d' elezione l' Apostolo Paolo di-*
„ *retto dallo Spirito Santo, presumesse in modo alcuno*
„ *di scrivere diversamente; dicendo, egli per lo Spi-*
„ *rito Santo; chi predicherà fuori di ciocchè ho pre-*
„ *dicato io, sia anatematizzato.*

„ Sebbene a confutare l' assurdissima, e capric-
„ ciosa idea di una tal libertà potrebbe bastare il di-
„ re che questa sentenza fù già ne' Valdesi e Beguar-
„ di condannata da Clemente V. coll'approvazione del
„ Concilio General Viennese, che la medesima fu poi
„ abbracciata da Wicleffisti, e finalmente da Lutero
„ con quel suo detto: *Siamo liberi da ogni cosa* ....
„ Esaminiamo ora questo nome di libertà per un altro
„ aspetto, ed osserviamo la differenza che passa trà
„ gli uomini che sempre furono fuori del seno di San-
„ ta Chiesa, come sono gli infedeli, e gli Ebrei, e
„ quei altri che con aver ricevuto il Santo Battesimo
„ si assoggettarono alla Chiesa; i primi non deono es-
„ ser costretti ad ubbidire alla Cattolica Chiesa; gli
„ altri all' incontro deveno esser obbligati. Questa
„ differenza espone San Tommaso con ragioni, come
„ suole, solidissime; e molti secoli prima la espose
„ Tertulliano nello Scorpiaco contro i Gnostici; e
„ pochi anni sono Benedetto XIV. nell' opera *de ser-*
„ *vorum Dei beatificatione, et beatorum canonizatione;*

„ ri sunt cogendi. Id quidem discrimen solidissimis,
„ prout solet, rationibus exponit S. Thomas Aquinas,
„ (1) ac multis ante sæculis Tertullianus exposuit in
„ Libro Scorpiaci adversus Gnosticos, (2) et paucis ante
„ annis Benedictus XIV., in Opere de Servorum Dei
„ Beatificatione, et Beatorum Canonizatione; (3) at-
„ que ut magis adhuc hujus argumenti pateat ratio, viden-
„ dæ sunt duæ celeberrimæ, ac pluries typis editæ S.
„ Augustini Epistolæ, una ad Vincentium Carthagi-
„ sem, (4) altera ad Bonifacium Comitem, (5) per
„ quas non veteres solum, sed et recentes hæretici
„ plane refelluntur. Quare manifesto perspicitur æqua-
„ liratem, et libertatem a Conventu isto jactatam in
„ illud, ut jam probavimus, recidere, ut catholica
„ subvertatur Religio, cui propterea *dominantis* titu-
„ lum in Regno, quo potita semper est, detrectavit.

---

(1) „ 2. 2. *qu.* 10. *art.* 8. (2) *Cap. II. num.* 15. (3) *Lib. III. Cap. XVII. num.* 13. (4) *Epist. XCIII. tom. II. oper. pag.* 237. *edit. Maurin.* (5) *Epist. CLXXXV. tom. eod. pag.* 652.

e per più metter in chiaro questo argomento sono „ a vedersi le due celeberrime Lettere di S. Agostino, e già più volte pubblicate colle stampe, l'una „ a Vincenzo Carthaginense, l'altra al Conte Bonifacio „ in cui non gli antichi solamente, ma i moderni eretici eziandio vengono confutati.

„ Onde si vede apertamente la libertà ed eguaglianza tanto vantata da cotest'Assemblea non altro „ aver per oggetto, che il rovesciamento della Religion Cattolica, cui perciò rifiutò il titolo di *Dominante* in un Regno nel quale lo aveva sempre goduto.

Let-

Lettere scritte dall' Emo Segretario di Stato al Card. Mattei Arcivescovo di Ferrara, nelle quali si espone il giudizio del S. Padre Pio VI. sulla Costituzion Cisalpina, e si condanna la formola del di lei Giuramento.

EMINENTISSIMO, E REVERENDISSIMO SIG. MIO OSSERVANDISSIMO.

„ Avendo riferito al S. Padre il contenuto della Let-
„ tera di V. E degli 11. corrente, e de' fogli, e
„ stampe annessevi, ha sommamente lodata la di lei
„ condotta nel non voler approvare la Costituzione
„ Cisalpina, e nel non volere ingiungere ai propri
„ Parrochi, che l'approvino, e ne siano i Propagato-
„ ri, essendo detta Costituzione ripiena di massime
„ oltremodo perniciose alla Religione.

„ Potrà per altro ec.

„ Spera per tanto ec.

„ Che se ciò non ostante si volesse esigere con
„ comando espresso, che da V. E. s' inculcasse l'ac-
„ cennata soggezione, ed ubbidienza illimitata ed in-
„ definita alla Costituzion Cisalpina, dovrà Ella ricu-
„ sare di prestarsi facendo conoscere che la medesi-
„ ma con varj articoli va ad offendere direttamente
„ le massime della Cattolica Religione, e ad indurre
„ i Popoli al mal costume, e reclamando inoltre l'ar-
„ ticolo del Trattato di Pace concluso in Tolentino
„ fra Sua Santità, e la Repubblica Francese, col
„ quale si convenne, che nelle Legazioni di Ferrara,
„ Ravenna, e Bologna si sarebbe conservata la Reli-
„ gione Cattolica; e se si richiedesse a V. E., che
„ enunciasse gli articoli della Costituzione lesivi del-
„ la Religione, si contenga V. E. ne' termini più ri-
„ stretti nell' accennare, come per modo d' esempio,
„ alcuni pochi che siano più notoriamente, e incon-
„ trastabilmente incompatibili colla professione della
„ Santa nostra Cattolica Religione riservandosi, com'

„ è

„ è di dovere, di sentire l'oracolo di Nostro Signore
„ sul totale complesso di detta Costituzione. Mi au-
„ guro ec.

Di V. E. Roma 21. Ottobre 1797.

Sig. Card. Mattei)

Umo Divmo Serv. vero
G. Card. Doria Pamphilj.

EMINENTISSIMO, E REVERENDISSIMO
SIG. MIO OSSERVANDISSIMO.

„ Avendo il S. Padre fatte esaminare dalla partico-
„ lare Congregazione Deputata sugli affari Ecclesia-
„ stici di Francia le varie istanze proposte da V. E.
„ co' suoi Dispacci, e le stampe in essi inserte, ha
„ creduto di doverle insinuare.

„ In primo luogo ec.

„ In secondo luogo ec.

„ Finalmente per ciò che concerne la nuova for-
„ mola del giuramento trasmessa da V. E., e conce-
„ pita ne' seguenti termini = *Io N. N. giuro invio-*
„ *labile osservanza alla Costituzione, odio eterno al*
„ *Governo dei Re, degli Aristocratici, ed Oligar-*
„ *chi, e prometto di non soffrire giammai alcun gio-*
„ *go straniero, e di contribuire con tutte le mie for-*
„ *ze al sostegno della Libertà, e dell' Eguaglianza,*
„ *ed alla conservazione, e prosperità della Repub-*
„ *blica* = La Santità Sua dopo un diligente esame
„ fattone dalla predetta Sagra Congregazione, ha giu-
„ dicato doverle rispondere, non esser lecito prestare
„ il Giuramento suddetto. Tanto ero in debito ec.

Di V. E. Roma 29 Novembre 1797.

Sig. Card. Mattei)

Umo Divmo Serv. vero
G. Card. Doria Pamphilj.

EMI-

EMINENTISSIMO, E REVERENDISSIMO SIG. MIO OSSERVANDISSIMO.

„ Esaminatesi le due gravi difficoltà, che V. E. „ espone, che potrebbe facilmente incontrare rap- „ porto alla istituzione canonica da darsi ai Parrochi „ attese le disposizioni, che si danno dall' Ammini- „ strazion Centrale del Dipartimento del Po inferiore „ nel noto Editto sul Clero; ha ordinato Nostro Si- „ gnore di partecipare a V. E. ec.

„ Che se il soggetto proposto (per Parroco) si „ riconosce da Lei essere un Soggetto indegno come „ anche se avesse prestato *pure & simpliciter* il giu- „ ramento prescritto nell' accennato Editto di esatta „ obbedienza alla Legge, cioè, come sembra indubi- „ tato, alla Costituzione Cisalpina, non dovrà Ella in „ verun conto dargli l'istituzione canonica, giacchè „ tale Costituzione, come le fu accennato con Di- „ spaccio de' 21. Ottobre prossimo passato con varj „ articoli va ad offendere direttamente le massime „ della Cattolica Religione, e ad indurre i Popoli „ al mal costume, e con ciò si dà anche l'opportuna „ provvidenza all' altra difficoltà rilevata da V. E. „ con quest' occasione ec.

Di V. E. Roma 29. Novembre 1797.

Sig. Card. Mattei)

Umo Divmo Serv. vero
G. Card. Doria Pamphilj.

EMINENTISSIMO, E REVERENDISSIMO SIG. MIO OSSERVANDISSIMO.

„ Prudentissima si è ravvisata la condotta, che l'E. „ V. si è proposta di tenere rapporto ai Parrochi, „ e che espone nel suo Foglio dei 12. Dicembre sca- „ duto. Siccome, cioè in vista del Proclama pubbli- „ cato per radunare i Comizj per l'elezione dei Par-

„ rochi

„ rochi il noto giuramento deve da essi darsi dopo
„ l'istituzione canonica, ha perciò ella saviissima-
„ mente determinato per assicurarsi, che non sia da-
„ to il giuramento condannato dalla S. Sede, d'inter-
„ rogare ciascun Parroco su di esso nell'esame; se
„ lo condannano gli darà gl'istituzione canonica, al-
„ trimenti li escluderà come indegni. Qualora peraltro
„ accada, che qualcuno lo condanni nell'esame, e
„ poi lo presti, non ci ha dubbio che dovrà l'E. V.
„ trattar questo Parroco *come Refrattario* non aven-
„ do avuto difficoltà di prestare un giuramento pro-
„ scritto dalla S Sede Apostolica, ed un giuramento
„ di esatta ubbidienza ad una Costituzione, la quale
„ con varj articoli va ad offendere direttamente le
„ massime della Cattolica Religione. Pieno di vene-
„ razione ec.

Di V. E. Roma 10. del 1798.

Sig. Card. Mattei)

Umo Divmo Serv. vero
G. Card. Doria Pamphilj.

Lettera di Monsignor Arcivescovo di Tiro Nunzio della S. Sede con podestà di Legato a Latere nel Distretto del Reno, e nelle altre parti della Germania inferiore a Monsignor Vescovo di Liegi, da cui si rileva la decision fatta dalla S. Sede del Giuramento voluto dalla Repubblica Francese in quelle parti, che in quello riguarda l'osservanza della Costituzione, e l'odio della Monarchia sostanzialmente assomiglia al Cisalpino.

REVERENDISSIMO, ED ILLUSTRISSIMO MONSIGNORE.

„ Nelle tue lettere scritte a me da Monaco il 26.
„ del corrente dimostri, che assai ti importa il sape-
„ re se la S. Sede abbia pronunziato sentenza o no
„ sopra l'odio che si debbe giurar in Francia al Go-
„ verno Monarchico; e supplichi che io voglia co-
„ mu-

„ municarti ciò che di certo sia venuto a mia cogni-
„ zione circa la detta quistione, sulla quale vi ha non
„ poche dispute.

„ Essendo a me accettissima qualunque occasione
„ di rendere servigio a V. S. Rma, ed Illma con gran
„ piacere abbraccio la presente; e con tanto maggior
„ piacere, perchè il punto, sopra il quale domandi,
„ mi è intieramente cognito, e desidero che si ren-
„ da a tutti pubblico quanto sia possibile.

„ Appena sparsasi in Roma la fama, che intor-
„ no al Decreto, con cui si comandava ai Sacerdoti
„ sotto minaccia di deportazione giurar solennemente
„ odio al Governo dei Monarchi, vi erano nate delle
„ divisioni, mentre alcuni detestavano un tale giura-
„ mento come un atto sacrilego, altri all' opposto
„ pretendevano che si potesse fare salva conscienza;
„ la Santità di Nostro Signore mossa da quella solle-
„ citudine che ha di tutte le Chiese, incaricò la Con-
„ gregazione dei Cardinali stabilita per la spedizione
„ degli affari spettanti la crisi attuale della Chiesa
„ Gallicana, che assoggettasse il punto ad un maturo
„ esame, e riferissea lei ciò che pensasse doversi fare
„ decretar intorno ad esso. Ubbidirono immantinenti
„ i Cardinali, e pesate le ragioni che facevano pro
„ e contro, tutti d'accordo giudicarono, che ripu-
„ gna alla Divina Legge il giuramento di odio alla
„ potestà regia, conforme alla formola che dice in
„ Francese: *io giuro odio al realismo, ed all' anar-*
„ *chia, adesione e fedeltà alla Repubblica, ed alla*
„ *Costituzione dell' anno terzo*. Ma allorchè erano
„ sul punto di manifestare al Pontefice il loro senti-
„ mento, eccoti la Città di Roma oppressa da quella
„ lagrimevole catastrofe, che troncò il filo di tutti
„ gli affari, e dissipò le membra della suddetta Con-
„ gregazione.

„ Ma acciò non rimanesse indecisa una quistione
„ di tanto momento, intorno alla quale era facile il
„ prevedere, che in breve si susciterebbero dei dub-
„ bj, il Reverendissimo Monsignor di Pietro, Vescovo

„ d'Isau-

„ d'Isaura, che era stato Segretario della Congrega-
„ zione, partecipò alla Santità di N. S. che era per
„ partire per la Toscana, qual fosse stata la mente,
„ ed il sentimento dei Cardinali circa il predetto giu-
„ ramento, e la supplicò decretasse coll'oracolo del-
„ la sua voce ciò che si dovesse credere intorno ad
„ esso. Annuì il Pontefice alla richiesta, e dichiarò
„ che tale giuramento è affatto illecito, comandando
„ insieme al prelodato Ves. d'Isaura, il quale nel partire
„ per l'esiglio istituiva suo Vicario in Roma, che dan-
„ dosi occasione propalasse questo giudizio della S. Sede.

„ Nè tardò già molto l'opportunità d'eseguire l'or-
„ dine; poichè il Rmo Vescovo di Grasse non molto
„ dopo propose a Sua Santità tre dubbj intorno al
„ giuramento d'odio, ai quali il Rmo Vescovo d'Isaura
„ rispose conforme al sentimento del Pontefice a lui
„ noto, e per comando dello stesso Pontefice in quel
„ modo, che V. S. Rma ed Illma vedrà nell'annessa
„ Lett. A. Tutto l'affare come lo ho raccontato ora,
„ lo intesi dalla bocca di N. S, allorchè nel Settem-
„ bre dell'anno passato ricevetti i suoi comandi in
„ Firenze. Egli stesso mi presentò l'originale delle
„ lettere del Vescovo d'Isaura al Vescovo di Grasse,
„ il quale per mancanza di occasione non si era an-
„ cora potuto spedire, e che io copiai di propria
„ mano. Col sopralodato giudizio della Santità di N.
„ S. concordano le lettere Apostoliche piene d'amore
„ e di stima, mandate poco prima all' Emo Cardinal
„ Arcivescovo di Malines, di cui mi piace mettere un
„ esemplare lett. B.; conciosiachè venendo esaltata
„ con tante lodi dal Pontefice la costanza di quell'Emo
„ nel soffrire le avversità, e risplendendo quella mas-
„ simamente nel tollerar la pena dell esilio per aver
„ ricusato l'empio giuramento, in cotal forma ben di-
„ mostra Sua Santità, che quel giuramento viene da
„ Ella sommamente disapprovato. Resta, Rmo Mon-
„ signor, che vi attesti i sentimenti della mia perfet-
„ ta stima, coi quali mi sottoscrivo.

Di V. S. Rma e Illma Augusta 9 Apr. 1799.

Ossequio Ser. A. Arciv. di Tiro, Nunzio Apost. (1)

(1) Annibale della Genga, poi Leone XII.

Litt. A.

Copia Epistolæ ad Episcopum Grassensem.

„ Dubia ab Illustr. et Reverend. Dominatione tua „ Summo Pontifici Pio VI. proposita nuper ad me „ perlata fuere, ut ea diligenter expenderem, tibique „ S. Sedis Apostolicæ sententiam aperirem. Igitur „ apostolica, qua fungor auctoritate, a Sanctitate sua „ mihi delegata, brevem atque perspicuam eorundem „ dubiorum solutionem exposui, quam tu Illustr. Dom. „ ex adjuncto folio comperies. Tali pacto desiderio „ tuo cumulate, ut arbitror, satisfeci, ac nihil jam „ superest, nisi ut alias exoptem opportunitates tibi „ inserviendi, dum interim cultu et æstimatione sin- „ gulari maneo.

Illustr. et Reverend. Dom. Tuæ

Romæ VII. Kal. Oct. 1798.

Ded. et Obseq. Servus
Mich. de Pedro Episc. Isaurensis Deleg. Apost.

Superscriptiò

Illustr. ac Reverend. Dom. Dom. Col.
Dom. Episc. Grassensi &c.

Tria proponuntur dubia ab Episcopo Grassensi.

„ Primum, utrum ab Apostolica Sede damnatum „ fuerit odii in regiam majestatem sacramentum, quod „ sic exprimitur; Ego sacramentum odii in regiam „ majestatem et anarchiam profiteor simulque voveo „ obsequium et fidem in Rempublicam, nec non in „ Constitutionem anni tertii: gallico idiomate: Je jure „ haine à la royauté et à l'Anarchie, atachement et „ fidelité à la République et à la Constitution de „ l'an 3. „ Se-

Lett. A.

Copia della Lettera al Vescovo di Grasse.

„ I dubbj proposti da V. S. Illma e Rma al Somme
„ Pontefice Pio VI. mi sono stati portati poco fa, ac-
„ ciò gli esamini diligentemente, e vi dichiari il sen-
„ timento della Santa Sede Apostolica. Coll' autorità
„ dunque Apostolica delegatami dalla Santità Sua, ho
„ esposto una soluzione breve e chiara, la quale V.
„ S. Illma rileverà dall' aggiunto foglio. In questa
„ maniera credo aver soddisfatto compiramente ai vostro
„ desiderio, nè altro mi resta che bramare nuove op-
„ portunità di servirvi, mentre con singolar ossequio
„ e stima rimango.

Di V. S. Illma e Rma

Roma 24. Settembre 1798.

Divmo Obsseqmo Serv.
Mich. di Pietro Vescovo d'Isaura Deleg. Apost.

Mansione

All' Illmo e Rmo Sig. Sig. Colmo
Monsignor Vescovo di Grasse.

Tre dubbj proposti dal Vescovo di Grasse.

„ Primo, se sia stato condannato dalla Sede Aposto-
„ lica il giuramento d' odio alla Maestà reale, così
„ espresso: io giuro odio alla Maestà reale (al Rea-
„ lismo), ed all' Anarchia, e insieme prometto osse-
„ quio e fedeltà alla Repubblica, ed eziandio alla
„ Costituzione dell' anno 3. In lingua Francese: Je
„ jure haine à la royauté et à l'Anarchie, attache-
„ ment et fidelité à la République et à la Constitu-
„ tion de l'an 3.

„ Se-

„ Secundum, an in hypothesi condemnationis, „ assermentari, ut ajunt, retractare teneantur, pro „ observatione judicii, sacramentum professum, et „ quomodo agere debeant in prædicta retractatione.

„ Tertium, utrum prædictum sacramentum quadam censura notandum decreverit Sanctitas vestra „ in judicio suo.

„ Quibus dubiis auctoritate a SS. Pontifice Pio „ VI. mihi specialiter delegata sequentem in modum „ respondetur.

„ Ad primum ab Apostolica Sede declaratum „ fuisse, non licere præfatum juramentum emittere.

„ Ad secundum eos, qui tale juramentum emiserunt, ad illud retractandum teneri, simulque ad „ scandalum reparandum meliori modo quo fieri poterit, pro temporum locorumque opportunitate.

„ Ad tertium nullam hucusque censuram ab Apostolica Sede latam fuisse adversus eos, qui ejusmodi „ juramentum emiserunt.

Romæ die 24 Septembris 1798.

Sign. Mich. de Pedro Episc. Isaurensis, Deleg. Apost.

Litt. B.

PIUS PP. VI.

Dilecte Fili noster, salutem, et Apostolicam Benedictionem.

„ Singularis ista tua, summa in virtute, modestia „ facit D. F. N. ut litteris tuis in hac tribulatione „ nostra, et in ea qua urgemur, ecclesiarum omnium

„ solli-

„ Secondo, se nel caso d'essere stato condannato,
„ i giurati siano obbligati a ritrattare, per confor-
„ marsi al detto, in osservanza del giudizio, il pre-
„ stato giuramento, e come si debbano comportare
„ nel far la predetta ritrattazione.

„ Terzo, se la Santità Vostra nel suo giudizio
„ abbia decretato, che il predetto giuramento debba
„ notarsi con qualche censura.

„ Ai quali dubbj colla special autorità delegata-
„ mi dal Sommo Pontefice Pio VI. si risponde nel
„ modo seguente.

„ Al primo, essere stato dichiarato dalla Sede
„ Apostolica, che non è lecito prestare il prefatto
„ giuramento.

„ Al secondo, che quelli i quali han fatto il pre-
„ detto giuramento, sono obbligati a ritrattarlo, ed
„ insieme a riparar lo scandalo nel miglior modo pos-
„ sibile secondo l'opportunità dei tempi e dei luoghi.

„ Al terzo, che finora non è stata dalla Sede
„ Apostolica pronunciata censura veruna contro quel-
„ li che han fatto un tale giuramento.

Roma 24. Settembre 1798.

Segn. Mic. de Pedro Vescovo d' Isaura,
Deleg. Apost.

Lett. B.

PIO PAPA VI.

Diletto Figlio nostro, Salute, ed Apostolica Benedizione.

„ Codesta singolare tua modestia in così gran virtù,
„ Diletto F. N, ti fa sospettare, che colle tue let-
„ tere ci possi recar disturbo in mezzo a questa no-
„ stra

„ sollicitudine interpellare Te Nos posse suspiceris.
„ Tune unquam Nos interpelles? Cujus cum semper
„ constantiam, mansuetudinem tot in adversis perfe-
„ rendis, vel a primis hujus tempestatis turbulentis-
„ simæ exordiis, demirati sumus, tum litterarum sa-
„ pientia ita recreamur, ut in his miserrimis tempo-
„ ribus nihil iis ad mœrorem animi abstergendum præ-
„ sentius inveniamus. Quæ sane, si nondum afferre
„ possunt, quæ ad Ecclesiæ tranquillitatem vehemen-
„ tissime cuperemus, afferunt tamen quæ in gravis-
„ sima hac ejus plaga maximo nobis solatio esse de-
„ bent. Quid enim ad liniendam vulnerum nostrorum
„ acerbitatem efficacius sit nobis, quam cognoscere,
„ in tanta impiorum vi, Te cæterosque Belgii Anti-
„ stites confessores fidei constantissimos, infinitum
„ præterea Sacerdotum fidelissimorum numerum tanta
„ patientia, firmitate, mansuetudine, rapinam bono-
„ rum, impiorum injurias, carcerem, exilium, re-
„ rum omnium egestatem pro conservanda Ecclesiæ
„ unitate perferre? quam scire, nullum calamitatum
„ vel asperrimarum genus efficere posse, quin tot
„ invicti Christi athletæ in fide atque officio perma-
„ neant, a juramenti impietate abhorreant, apostoli-
„ cam opem, vel cum vitæ suæ periculo, indigenti-
„ bus exhibeant, omnia denique præstent, quæ pro-
„ pria pastoralis ministerii sunt, et sacerdotalis fir-
„ mitatis? Magna certe tempestas, D. F N. et, ut
„ recte tu quoque scribis, nunquam ad hæc usque
„ tempora post hominum memoriam audita, ex infe-
„ rorum portis contra Ecclesiam est emissa, verum
„ cum ea sit tanta cum gloria ejus, tantaque cum
„ vestra utilitate conjuncta, non vos ob tanta mala,
„ quæ ferris, dolere, verum ob tanta decora, quibus
„ augetis Ecclesiam, lætari debetis. Nos certe, quam-
„ vis ejecti e principe Ecclesiæ sede, patrimonio
„ Sancti Petri spoliati, distracti a Fratribus nostris
„ carissimis, tantis premamur ærumnis, quantas sine
„ peculiari Dei auxilio ferre nullo modo possemus;
„ quamvis etiam exitium eorum gravissime doleamus,

„ qui,

„ stra tribulazione, e a quella sollecitudine che ci
„ incumbe di tutte le Chiese. Come? tu a noi recar
„ giammai disturbo? La di cui costanza, e mansue-
„ tudine in soffrire tante avversità abbiamo ammirato
„ sempre fin dal primo nascer di questa terribilissima
„ burrasca; e la sapienza delle di cui lettere così ci
„ recrea, che in questi miserabilissimi tempi nulla
„ ritroviamo di più valevole a sollevare l'afflitto ani-
„ mo nostro. E sebbene elleno non possono recare
„ ciò che ardentissimamente brameressimo per la tran-
„ quillità della Chiesa, recano pure ciò che in que-
„ sta gravissima di lei piaga ci debbe servire del
„ maggior conforto. Poichè qual cosa più efficace
„ per noi a calmare l'acerbità delle nostre ferite,
„ quanto l'intendere che in mezzo a tanti empj, Tu,
„ e gli altri Prelati del Belgio Confessori così antissi-
„ mi della Fede, ed inoltre un numero infinito di
„ fedelissimi Sacerdoti soffrono con tanta pazienza,
„ fermezza, e mansuetudine la rapina dei loro beni,
„ l'ingiurie degli empj, le carceri, l'esiglio, e la
„ mancanza di tutte le cose per conservare l'unità
„ della Chiesa? Quanto il sapere che nissun genere
„ di calamità delle più aspre può fare, che tanti in-
„ vitti atleti di Cristo non perseverino nella fede e
„ nel dovere, non abborriscano l'empietà del giura-
„ mento, non prestino ai bisognosi gli ajuti aposto-
„ lici con pericolo anche della propria vita, e non
„ eseguiscano quanto è proprio del pastoral loro mini-
„ stero, e della fermezza sacerdotale? Grande bur-
„ rasca in verità, e come tu ancora rettamente scri-
„ vi, non udita mai da che vi ha memoria di uomo
„ fino a questi tempi, è sortita dalle porte dell'infer-
„ no contro la Chiesa, ma andando essa unita a tan-
„ ta gloria della stessa Chiesa, e a tanto vantaggio
„ vostro non dovete voi dolervi dei tanti mali che
„ soffrite, ma rallegrarvi dei tanti ornamenti di cui
„ arricchiste la Chiesa. Noi certamente quantunque
„ cacciati dalla sede primaria della Chiesa, spogliati
„ del patrimonio di S. Pietro, distaccati dai carissi-

„ mi

„ qui magis diligentes tenebras quam lucem, ab Ec-
„ clesia desciverunt, et, instigante diabulo, pervi-
„ cacius quam cæteri patientiam vestram exercent;
„ doloresque vestros præterea perinde communes habea-
„ mus, ac si eos nos ipsi feremus, tamen cum ve-
„ stram patientiam, tam multis in laboribus sustinen-
„ dis tantam esse intelligamus, tantam cæterorum filio-
„ rum fidelissimorum in retinenda religione constan-
„ tiam, laborum nostrorum omnium pæne oblivisca-
„ mur et ob tam præclara bona, quibus ea de causa
„ cumulatam videmus Ecclesiam, mirifica jucunditate
„ ac lætitia recreamur. Quæ cum ita sint, noli
„ D. F. N. ob eas, quibus jactamur, calamitates su-
„ pra modum tristari. Magnæ hæ quidem sunt, sed
„ magna simul eædem cum animi nostri jucunditate
„ conjunctæ. Quin potius gratias age D. N. J. Chri-
„ sto, quod dignos nos quoque habuerit, qui vobiscum
„ ad Ecclesiæ gloriam augendam, pro nomine ejus
„ contumeliam pateremur. A quo cum promissum
„ habeamus, se usque ad consummationem sæculi no-
„ biscum futurum, aderit semper nobis, ut adest
„ nunc, nec unquam nos destituet in tribulationibus
„ nostris, non ut nihil patiamur, sed ut magis in
„ dies conformes facti imagini passionis suæ, omnia
„ potentes in eo, qui nos confortat, patientes multa,
„ nulla sævientium crudelitate superemur, et man-
„ suetudine, et fide nostra ad Ecclesiam augendam,
„ de vi atque potentia inimicorum nostrorum trium-
„ phemus. Nam, ut ait Sanctus Ambrosius: Fides
„ Ecclesiæ neque in gladio suo feras expulit nationes, nec certamine bellico turmas fugavit; sed
„ mansuetudine ac fide terras inimicorum possedit.
„ Fides enim sola pugnavit; et ideo triumphos meruit; quia persecutionibus non vincitur Ecclesia,
„ sed augetur. Vale D. F. N. et quoniam tantam
„ animi firmitatem tibi indidit Deus, noli in confirmandis fratribus tuis defatigari. Episcopo Ruremundæ, quem consortem tribulationis ac socium
„ tranquillitatis habes, pacem a nobis et gaudium in

„ D.

„ mi nostri Fratelli veniamo oppressi da così grandi
„ angustie, che senza un particolar ajuto del Signore
„ in nessun modo potressimo sopportare ; quantunque
„ siamo eziandio penetrati di un gravissimo dolore
„ per la rovina di quelli, che amando più le tenebre
„ che la luce, si separarono dalla Chiesa, e istigati
„ dal diavolo esercitano la vostra pazienza con mag-
„ gior pervicacia degli altri ; ed inoltre ci siano an-
„ che comuni le vostre pene, non altrimenti che se
„ le soffrissimo noi stessi ; nondimeno sapendo, che
„ è così grande la vostra pazienza nel sostener tanti
„ travagli, e tanta la costanza degli altri fedelissimi
„ Figj nel mantenimento della Religione, quasi ci di-
„ mentichiamo di tutte le nostre pene, e sentiamo
„ ricrearci da una mirabile contentezza, e gaudio in
„ vista dei preclari beni, di cui per tale ragione ve-
„ diamo la Chiesa ricolma. Ciò stante non vogliate
„ D. F. N. rattristarvi eccessivamente per le cala-
„ mità che ci opprimono. Sono esse grandi, è vero,
„ ma vanno le stesse congiunte insieme con grande
„ contentezza del nostro animo. Rendete piuttosto
„ grazie a N. S. G. C., perchè ha giudicati degni
„ noi ancora di soffrire con voi contumelie per il suo
„ nome ad accrescimento di gloria nella Chiesa. Il
„ quale avendoci promesso, che starà con noi sino
„ alla consumazione del secolo, ci assisterà sempre,
„ come ci assiste presentemente, nè giammai ci ab-
„ bandonerà nelle nostre tribolazioni, non che non
„ abbiamo a patire, ma acciò resi ogni giorno più
„ conformi all'immagine della di lui passione, poten-
„ do tutto in colui che ci conforta, e molto soffren-
„ do da nissuna crudeltà dei sevissimi persecutori sia-
„ mo vinti, e colla nostra mansuetudine, e fede ad
„ aumento della Chiesa restiamo trionfatori della for-
„ za, e del potere dei nostri nemici. Perchè, come
„ dice S. Ambrogio, la fede della Chiesa nè discac-
„ ciò le barbare nazioni colla sua spada, nè con guer-
„ riero combattimento messe in fuga le armate, ma
„ colla mansuetudine, e colla fede possedette le terre

„ D. N. J. Christo nunciabis, eumque cæterosque
„ omnes, qui etiam cum vitæ periculo, ut bonos Pa-
„ stores decet, apostolicam operam navant Ecclesiæ,
„ nostris verbis rogabis, ut perseverantes in oratione
„ a D. N. J. Christo, qui pro omnibus mortuus est,
„ et vult omnes homines salvos fieri, id precibus
„ suis impetrent, ut prævaricantium filiorum perdi-
„ tionem avertat, confirmet imbecilitatem infirmo-
„ rum, fortium virtutem, et fidem adaugeat; et si
„ nondum propitiationis dies advenit, quo tranquilli-
„ tatem reddat Ecclesiæ, eam victoriis filiorum suo-
„ rum exornet atque augeat.

„ Scripseramus hactenus has litteras ad Te, cum
„ ecce alteras accipimus tuas triduo post datas, ac
„ superiores fuerunt. In his nuncias Archipresbyte-
„ rum Mechliniensem cum Doctore Lovaniensi, utrum-
„ que e numero jurarorum, et schismatis exorientis
„ fautores, venturos ad Nos, ut æquitatem juramen-
„ ti sui propugnent, et damnationi nostræ fidem abro-
„ gent, Nosque, si fieri possit, circumveniant. Lauda-
„ mus D. F. N. diligentiam tuam, quod episcopalis officii
„ duxeris præmonendos nos esse, ut homines hujus-
„ modi caveremus. Nos vero in hac causa, quales
„ ab initio fuimus, tales erimus semper, ut appareat
„ nihil temere unquam, aut præjudicio aliquo ab Ec-
„ clesia fieri, verum omnia in ea, divini Spiritus sa-
„ pientia regente, cujus ductu errare non possumus,
„ administrari. Tibi D. F. N., Episcopo Ruremun-
„ dæ, cæterisque istis Christi confessoribus, notis in
„ Christo carissimis, apostolicam benedictionem, pa-
„ ternæ, et grati animi nostri pignus peramanter im-
„ pertimur. Dat. ex Cœnob. Carthus. prope Florent.
„ Die 30. Julii 1798. Pontificatus nostri anno 24.

Sign. Josephus Marotti, SS. D. N.
ab epistolis latinis.

„ Inferius erat signatum, et appositum erat sigillum
„ SS. D. N. in cera hispanica rubra impressum.

„ Su-

„ de' nemici. Perciocchè la fede sola combattè, e
„ per questa ragione meritò i trionfi: Perchè la Chie-
„ sa non vincesi colle persecuzioni, ma aumentasi.
„ Addio D. F. N., e poichè il Signore vi ha infusa
„ tanta fermezza d'animo, non vi stancate di confer-
„ mare i vostri Fratelli. Al Vescovo di Ruremonda
„ che avete a consorte della tribolazione, ed a com-
„ pagno della tranquillità, augurerete per parte no-
„ stra pace e gaudio dal Signore; e pregarete a no-
„ me nostro lui, e tutti gli altri, che come ai buoni
„ Pastori conviensi, servono alla Chiesa colla loro
„ apostolica fatica, non senza pericolo della vita, che
„ perseverando nell' orazione ottengano colle loro pre-
„ ghiere da N. S. G. C., il quale è morto per tutti,
„ e vuole che tutti gli uomini siano salvi, che liberi
„ dalla perdizione i figlj prevaricatori, fortifichi l'im-
„ becillità dei deboli, aumenti la virtù e la fede dei
„ forti; e se non è ancor giunto il giorno di propi-
„ ziazione in cui renda la tranquillità alla Chiesa, l'a-
„ dorni, e l'aumenti colle vittorie de' suoi figlj.

„ Fin qui avevamo scritte a Voi queste lettere,
„ quand'ecco ci arrivano altre vostre posteriori di 3.
„ giorni alle antecedenti. In queste ci avvisate, che
„ l'Arciprete di Malines con un Dottore di Lovanio, am-
„ bidue del numero dei giurati, e dei fautori dello
„ scisma nascente, verranno da Noi per sostener l'e-
„ quità del loro giuramento, per levar l'autorità alla
„ nostra condanna, e se fia possibile circonvenirci.
„ Lodiamo D. F. N. la vostra diligenza, avendo giu-
„ dicato proprio dell' uffizio pastorale il prevenircene,
„ acciò ci cauteliamo da uomini così fatti. Noi però
„ in questa causa saremo sempre tali, quali siamo sta-
„ ti sin dal principio, acciò si veda, che nulla dalla
„ Chiesa si fa giammai nè temerariamente, nè pre-
„ giudicatamente; ma che tutte cose in essa si am-
„ ministrano, reggendola la sapienza del divino Spi-
„ rito, colla cui scorta non possiamo fallare. A Voi
„ D. F. N., al Vescovo di Ruremonda, ed a tutti
„ cotesti Confessori di Cristo, a noi nello stesso ca-

„ ris-

„ Superscriptio erat: Dilecto Filio Nostro Enrico
„ S. R. E. Cardinali de Frankemberg *Emmerich*.
„ Concordantiam cum originali attestamur Joan. Hen-
„ ric. Card. Archi. Meclin.

„ rissimi compartiamo amantissamente l'apostolica be-
„ nedizione, pegno del paterno e grato animo nostro.
„ Dat. nella Certosa vicino a Firenze adì 30. Luglio
„ 1798., del nostro Pontificato l'an. 24.

Segn. Giuseppe Marotti della Santità di N. S.
Secut. delle Lett. Latine.

„ Di sotto era sigillato, ed il sigillo della San-
„ tità di N. S. era messo in cera di Spagna rossa.
„ La mansione era: Dilecto Filio Nostro Enrico S.
„ R. E. Cardinali di Frankenberg. *Emmerich.* Atte-
„ stiamo la concordanza coll' originale. Gian Enrico
„ Card. Arciv. di Malines.

Due Brevi scritti dal Sommo Pontefice Pio VI. a Monsignor Vicegerente di Roma, coi quali condanna il giuramento voluto dalla Repubblica Romana concepito così: Giuro odio alla Monarchia, ed Anarchia, fedeltà, ed attaccamento alla Repubblica, ed alla Costitutione, *giuramento meno meritevole di censura del Cisalpino, e perchè in esso non giurasi la difesa della Libertà, ed Eguaglianza, e perchè la Costituzione Romana non contiene tutti gli articoli lesivi della Religione, che contiene la Cisalpina.*

BREVE PRIMO DI S. SANTITA' PIO PAPA VI.

Venerabili Fratri Archiepiscopo Nazianzeno Pius Papa Sextus Salutem, et Apostolicam Benedictionem.

„ E' giunto alla nostra notizia, che Monsignor Passe-
„ ri nell' assentarsi di costà abbia surrogata la di lei
„ persona nell' Uffizio di Viceregente di Roma e suo
„ distretto. Noi approviamo simile scelta tenendo per
„ certo che ella colla sua vigilanza, e saviezza disim-
„ pe-

» pegnerà ottimamente l'incarico adossatole in sì dif-
» ficili circostanze. Ci persuadiamo altresì, che l' i-
» stesso Monsignor Passeri non abbia omesso di co-
» municarle le opportune istruzioni per la condotta
» degli affari di maggior rilievo, e segnatamente che
» le abbia manifestati i nostri precisi sentimenti sull'
» articolo del Giuramento prescritto dalla Costituzio-
» ne Romana. Siccome però sono qui venuti ri-
» scontri da più parti, che ai Professori di codesta
» Università sia di già stato intimato a prestar detto
» giuramento, così non possiamo dispensarci dal ram-
» mentarle la Decisione da noi emanata altre volte
» dopo maturo esame su di tal punto; esser cioè il-
» lecito il prestarlo puramente, e semplicemente, e
» potersi soltanto ammettere secondo la formula che
» venne da noi trasmessa a detto Monsignor Passeri,
» e che per maggior cautela nuovamente trascrivia-
» mo = Io N. N. giuro che non avrò parte in qual-
» sivoglia congiura, complotto, e sedizione per il ri-
» stabilimento della Monarchia, e contro la Repub-
» blica che attualmente comanda, odio all' Anarchia,
» fedeltà ed attaccamento alla Repubblica, ed alla
» Costituzione, salva peraltro la Religione Cattolica.
» = Ci preme giustamente al maggior segno che in
» affare sì delicato, e scabroso si tenga una condot-
» ta uniforme, e che si conciliano le proteste d'ub-
» bidienza, e fedeltà al Governo con i doveri inalte-
» rabili della Cattolica Religione: tanto più che
» Roma deve servire in questo di esempio ad altri
» Popoli, e deve evitare lo scandalo gravissimo che
» risulterebbe se qualcuno si facesse lecito d' allonta-
» narsi dalla nostra decisione, la quale in molti altri
» luoghi è stata ricevuta con tutto il rispetto, ed
» eseguita con tutta l'esattezza, e che è coerente a
» quella già da noi emanata per il giuramento pro-
» posto dalla Costituzione Francese, che dopo lungo
» e maturo esame, e dopo aver bilanciate le ragioni
» d'ambe le parti col consiglio della Congregazione
» Deputata per gli affari Ecclesiastici di Francia,

» ven-

„ venne da noi dichiarato illecito. Faccia ella dun-
„ que noti ad ognuno questi sentimenti a seconda del
„ bisogno, e gli abbia sempre presenti per sostenerli
„ con sacerdotale fermezza, riponendo tutta la sua
„ fiducia nel Signore, che non manca di sua assisten-
„ za ai sostenitori della buona causa, mentre noi le
„ diamo affettuosamente la paterna nostra Apostolica
„ Benedizione.

Datum Florentiæ ex Cœnobio Carthusiano die 16. Januarii anni 1799. *Pontificatus nostri anno* XXIV.

PIUS PAPA SEXTUS.

SECONDO BREVE DI S. SANTITA' PIO VI.

Venerabili Fratri Octavio Archiepiscopo Nazianzeno Pius Papa Sextus Salutem et Apost. Benedictionem.

„ In mezzo alle cure, e gravi tribolazioni, sotto il
„ peso delle quali se la destra dell' Onnipotente non
„ ci sostenesse, avremmo ormai dovuto soccumbere;
„ al dolore d'una nuova infermità, che ci travaglia,
„ non poteva aggiungersene una maggior di quella,
„ che ci hanno recato i di lei fogli dei 20. e 25. cor-
„ rente, coi quali ci annuncia, che i Professori del
„ Collegio Romano, e della Sapienza hanno già pres-
„ sato puramente, e semplicemente il giuramento pre-
„ scritto dalla Costituzione Romana. Avevamo già
„ su tal punto manifestato i nostri sentimenti a Mon-
„ signor Passeri, e dal primo foglio d'istruzioni da
„ lei trasmesso al Clero Romano, delle quali ci tras-
„ mette copia, scorgiamo che questi nostri sentimenti
„ non gli erano ignoti, giacchè vediamo da lei pro-
„ posta quell' istessa formola di giuramento, che da
„ noi era stata approvata. Non sappiamo dunque
„ comprendere come ad un tratto abbia potuto can-

„ gia-

„ giare d'avviso, e mentre tutti i Professori erano
„ dispostissimi ad ubbidirci a costo di qualunque per-
„ dita come lei ce ne assicura, come abbia potuto
„ cavar fuori una seconda Istruzione, ossia Dichiara-
„ zione che non dichiara, ma distrugge la prima. Non
„ poteva essere ignoto a lei, e molto meno ai Pro-
„ fessori del Collegio Romano con quanta maturità
„ di consiglio sia stato da noi più volte pronunciato
„ essere illecito il giuramento *in* quistione considera-
„ to nel suo puro e naturale significato, giudizio che
„ ben lontano dall'essere a noi *prava insinuatione*
„ *suggestum* per servirmi delle parole della Decre-
„ tale da lei citata, è stato invece da noi pronuncia-
„ to, previe le più serie consultazioni di dotti, ed
„ esperti Teologi, e previo un maturo esame d'una
„ Congregazione di Cardinali per probità e dottrina
„ specchiatissimi, e riperuto poi da noi al Rettore
„ del detto Collegio, allorchè nella scorsa estate ci
„ fece interrogare, se dovevan gli Ecclesiastici pre-
„ starsi a tal giuramento nel caso che ne fossero ri-
„ chiesti. Non vi era dunque bisogno di maggior so-
„ lennità, perchè e Lei, e detti Professori esser do-
„ vessero intimamente convinti, che il giuramento
„ nei termini, ne' quali viene dalla Costituzione pre-
„ scritto è assolutamente illecito. Nè possiamo noi
„ ar enderci alle ragioni che ella ci espone per giu-
„ stificare la seconda sua Istruzione: poichè sebbene
„ le parole dei giuramenti si debbano intendere da
„ chi giura secondo il senso di chi lo esige, qualun-
„ que verbale dichiarazione ne fabbiano fatta i detti
„ Professori avanti al Magistrato destinato a ricevere
„ il loro giuramento, non ne può variare la sostanza:
„ e siccome il solo Legislatore, e non un mero Ma-
„ gistrato destinato alla materiale esecuzione di una
„ legge, può essere un competente interprete della
„ medesima, così l'apparente annuenza del Magistra-
„ to alla verbale dichiarazione dei Professori non ba-
„ sta per dare alle parole del giuramento un' inter-
„ pretazione diversa dal significato che quelle puta-

„ men-

„ mente, e naturalmente pronunciare contengono.
„ Hanno i Professori stessi prevedato lo scandalo
„ grave che arrecare doveva il loro giuramento, e
„ sorprendendo la di lei buona fede, gli hanno insi-
„ nuato la seconda istruzione che servire potesse ad
„ essi di scudo contro le accuse, che avevano ragio-
„ ne fondata di temere da tutti i buoni. Il biglietto
„ del Prefetto degli Studj che protestasi non essersi
„ prestati li Professori al giuramento, se non relati-
„ vamente alla di lei seconda istruzione, e che chie-
„ de una pubblica giustificazione della condotta dei
„ medesimi col registro del biglietto istesso della di
„ lei Segretaria, la deve convincere di questa verità, e noi frattanto con acerbissimo dolore dell'ani-
„ mo nostro siamo costretti a vedere, che mentre da
„ tante parti del Mondo Cattolico sono state accet-
„ tate, e rispettate le nostre decisioni sull' erroneità
„ del giuramento, ora in forza della sua seconda istru-
„ zione, e dell'esempio dei Professori del Collegio
„ Romano, e della Sapienza, sembrerà che Roma
„ già Maestra della verità, siasi fatta Maestra d'er-
„ rore. Non fia mai che il nostro silenzio serva ad
„ autorizzare ciò. Ci affrettiamo perciò per quanto
„ le deboli nostre forze ce lo permettono ad avver-
„ tirla di prestamente rivocare tal seconda sua istru-
„ zione da lei pubblicata, ed all' indicazione del no-
„ stro Breve dei 16. corrente, di far palese a chiun-
„ que, quali sieno i precisi nostri sentimenti relati-
„ vamente al richiesto giuramento; e per le viscere
„ di Gesù Cristo Signor Nostro l'esortiamo a far uso
„ di tutta la sua pazienza, e dottrina, e per confer-
„ mare nel santo proposito quelli che a costo di qua-
„ lunque perdita, e con universale edificazione hanno
„ ricusato di prestarlo, e per confortare i debo i, e
„ per richiamare i traviati, ammonendoli non solo di
„ riparare sollecitamente lo scandalo dato, ma co-
„ mandandogli in virtù di Santa Ubbidienza dovuta
„ al legittimo Pastore della Chiesa, d'astenersi dal
„ pubblicare qualunque scritto che contrario sia al

„ nostri insegnamenti. *Qui novit Deum, audit nos:*
„ *qui non est ex Deo non audit nos. In hoc cogno-*
„ *scimus spiritum veritatis et spiritum erroris*, con-
„ cludiamo colle parole dell' Apostolo S. Giovanni.
„ Confidiamo nella Misericordia Divina, che non so-
„ lo i Professori del Collegio Romano, e della Sa-
„ pienza, ma gli Ecclesiastici tutti con vero spirito
„ di concordia, e di mansuetudine, e carità sapranno
„ unire la sincera fedeltà, e subordinazione ai Magi-
„ strati che attualmente governano, e che lei saggia-
„ mente ha inculcato nella sua prima istruzione coll'
„ osservanza della Divina Legge, della coscienza, e
„ di Dio, e che i Magistrati istessi conoscendo la
„ rettitudine della nostra intenzione troveranno irre-
„ prensibile la di lei condotta nell' uniformarvisi. *Ni-*
„ *hil habentes malum dicere de nobis*. Le preghiamo
„ in fine dal Signor Iddio lume, e conforto onde so-
„ stener possa con apostolica fermezza l'incarico che
„ gli abbiamo addossato, e diamo di cuore sì a Lei,
„ che a tutto il nostro amatissimo Popolo l'apostolica
„ nostra benedizione.

Datum Florentiæ ex Cœnobio Carthusiano 30. *Januarii anni* 1799. *Pontificatus nostri anno XXIV.*

PIUS PAPA SEXTUS.

Leggeste, miei amati Fratelli, e Figlj, notaste? O il Supremo Capo della Chiesa autorità alcuna non ha d'insegnare, lo che sarebbe eresia, o se l'ha, com' è di fede, più maturo, più chiaro non può essere il di Lui insegnamento. E in qual' altra guisa ha mai la Chiesa decise le controversie spettanti al suo giudizio in tanti non dico anni, ma secoli, ne' quali o non ha po-

potuto celebrare i Concilj, ovvero creduti non li ha necessarj? Si scorra tutto intiero il corpo canonico, e a migliaja si troveranno le obbligatorie decisioni della Chiesa emanate in tal modo, ed anche con minore apparato di circostanze imponenti. Si concluda dunque, miei cari: Pietro ha parlato in Pio VI. Taccia chiunque. Taccia il laico e l'ecclesiastico, l'ignorante ed il dotto, il suddito ed il Sovrano. Non si cerchi se sia o no di fede la sua decisione, non parlo io ora di questo: solo si tenga la di Lui decisione per regola infallibile del nostr' operare. Il Padre, il Pastore, il Maestro, l'inappellabile Giudice ha pronunziato, che è illecito il giuramento prescritto dalla Repubblica Cisalpina, e per ciò non può farsi; dunque ubbidisca il Figlio, lo segua la pecora, impari il discepolo, i litiganti ne venerino la sentenza. Sia di glorioso esempio ad ognuno la luminosa, e da tutta la Cattolica Chiesa applaudita condotta del rispettabile Clero, e del numeroso ceto de' veri Fedeli di Francia. Essi appena intese le risposte del Sommo Gerarca Pio VI., ossequiosi ne venerarono gli autorevoli oracoli, e piuttosto che declinare di un apice da questa pietra di verità, fuori di cui chi incauto o indocile mette il suo piede, in falso sempre lo pone, si son lasciati spogliare, deportare, e moltissimi trucidare ancora. Si lasci la frivola distinzione del giuramento attivo, e passivo. Quel che non distingue la Legge, assioma è fra i Dottori, inutilmente si distingue da Noi. Eppoi a che prò? Se per giuramento passivo s'intende promettere di fare una cosa senza internamente approvarla, come per iscusarsi in altra quasi eguale occasione disse il Card. di Brienne, ripiglierò col Sommo Pontefice Pio VI. (1):

Non

(1) In actis Consistorii secreti habit. ab ipso die 26 Sept. 1791. „ *Qua distinctione (inter obbedientiam, et approbationem) nil excogitari potest deterius; etenim ubi de Religione agitur in iis, quæ probari non*

Non può pensarsi cosa peggiore di tal distinzione, poichè quando si tratta di Religione non è lecito l'obbedire in quelle cose, che approvar non si possono, poichè è necessario di obbedire più a Dio, che agli Uomini. Nè basta alla vera giustizia credere col cuore soltanto, ma è necessario, che ancora con la bocca si confessi la Fede. Che se mai per giuramento passivo s'intendesse promettere di osservare, d'odiare, di difendere (cose tutte, che importano azione) senza animo di mantener la promessa, e dove sarebbe la verità del giuramento voluta espressamente da Dio? Dove l'onestà, la buona fede?

Posto in chiaro fin quì il dovere di ognuno, vi protesto che con quanta carità, e mansuetudine per lo passato ho accolti quanti sul punto del giuramento hanno errato, con altrettanto di rigore proce lerò contro essi se ardiscono d'ora innanzi palesar sentimenti contrarj alli miei, che quelli son del Pontefice, e della Chiesa. Ma no, che non temo vedermi costretto ad usare un contegno, che tanto ripugna al mio cuore. La docilità vostra, o miei Figlj, la vostra Religione, che nell' impegno stesso di giustificarvi, pure riconosco in voi dominante, me ne lusinga.

Un' altra spina però mi punge il cuore, e addolora il mio spirito. Molti ordini ha dati il passato Governo lesivi dell'immunità della Chiesa, e molti di voi all' esecuzion di tali ordini, efficacemente, replicatamente, notoriamente si sono prestati. Li venerandi Tempj senza evidente necessità, e senza il necessario intervento dell'ecclesiastica autorità distrutti, profanati, ed anche a custodia di animali ridotti. La clausura violata de' Sacri Chiostri, e le Vergini Spose del divino Agnello a forza espulse dalli amati loro re-

cin-

---

non possunt, obedire non licet quoniam oportet obedire magis Deo, quam hominibus. Nec satis est corde solum credere ad justitiam, sed opus est, ut etiam ore confessio fiat ad salutem. "

cinti. Sacerdoti processati, imprigionati, ed uno condannato perfino alla morte. La Chiesa spogliata de' beni suoi, e delle supellettili sacre i suoi tempj, e li uni, e le altre amministrate, e vendute. Potevate voi forse ignorare le tremende censure, che li Santi Concilj anche ecumenici in tanti canoni, li Sommi Pontefici in tante Bolle han fulminato contro li sacrileghi violatori dell' immunità della Chiesa? Non già. Voi pertanto comparite in faccia alla Chiesa notoriamente scomunicati. Da che dunque procede l' indolenza, in cui molti di voi ne vivete, il poco, anzi il niun pensiere che vi date di riconciliarvi con Lei? qualunque sieno le ragioni, che addur vi giova per iscusarvi, non vi porran mai dispensare dal presentarvi al suo Tribunale. A questo Tribunale spetta l'esame di vostre azioni, e il decidere chi di voi abbia o nò incorso le fulminate censure. Ad un tal passo vi obbliga il rispetto che dovete avere all' Ecclesiastiche Leggi, il dover, che vi corre di assicurar la quiete delle vostre coscienze. Io per me vi assicuro, che pronto sono ad accogliervi, ed a caritatevolmente trattarvi. Se in diversa guisa operassi mi opporrei al principale dei fini, per i quali la pietosa Madre la Chiesa percuote li traviati suoi Figlj, anzi all' istesso Redentore Divino, che non vuole la morte del peccatore, ma che convertasi, e viva. Siate docili, o Figlj, alla voce del vostro Pastore, che teneramente vi ama in Gesù Cristo, e che a questo passo v' invita. La vostra docilità in vece di esservi d' ignominia, sarà di compiacenza a me, e di consolazione alli scandalezzati vostri Fratelli.

Tempo è, o miei diletti Fratelli, e Figlj nel Signore, che dal parlarvi io desista. Pria di farlo però ascoltare il S. Padre Ireneo, affinchè da esso apprendiate sempreppiù dove rimirar voi dobbiate, quando insorgon quistioni, che a cimento metter possono la vostra coscienza: *Alla Chiesa di Roma*, dice

Egli

Egli, (1) *tutte debbono riunirsi le Chiese, cioè quanti sono i Fedeli per tutto il Mondo, perchè in essa risiede il più possente Principato, e la vera apostolica tradizione.* Indelebili sieno nelle vostre menti queste parole, mentre io di cuore vi do la Pastoral mia Benedizione.

Dat. in Ferrara dal nostro Palazzo Arcivescovile questo dì primo Luglio 1799.

A. CARD. MATTEI ARCIV. DI FER.

Lodovico Saravalli Cancell.

(1) Lib. 3. cap. 3. adversus hereses. „ *Ad hanc enim Ecclesiam propter potentiorem principalitatem necesse est omnem convenire Ecclesiam, hoc est eos, qui sunt undique Fideles, in qua semper ab iis, qui sunt undique, conservata est ea, quæ ab Apostolis est traditio.* "

Seguono le pagine 49. e 50.

Nel giustificarsi il Cardinale Mattei con lettera al Direttorio Cisalpino indicó i seguenti censurabili punti della Cisalpina Costituzione di cui volevasi giurata l'inviolabile osservanza.

Articolo 11.	Riflessioni
Tutti i doveri dell'uomo riduconsi a fare agli altri ciò che vuole per se, e viceversa.	L'uomo ha degli altri doveri, cioé quelli verso Dio, e quelli verso se stesso

§ 353	
La legge non riconosce obbligazioni contrarie ai diritti dell'uomo in società. Essa determina gli effetti dei voti.	Questo offende l'autorità della Chiesa.

§ 354	
A nessuno può essere impedito di dire, scrivere e stampare i suoi pensieri.	Ciò é contro il diritto che ha la Chiesa d'impedire la corruzione e i cattivi scritti.

§ 355	
Ognuno può esercitare il Culto che ha scelto.	Ciò si oppone ai diritti del Culto Cattolico fino dominante.

	Riflessioni
§ 355. idem Il Potere esecutivo impedisce l'esercizio delle funzioni ai Ministri d'ogni Culto che hanno demeritata la confidenza	Offende anche l'Autorità riservata del Papa e dei Vescovi.
idem Niuno può essere forzato a contribuire alle spese del Culto.	Offende il diritto divino dei Sacerdoti di essere mantenuti dai fedeli in mancanza di rendite fisse.
§ 373. La Costituzione adotta l'era francese	Si confondono i mesi e le settimane del Calendario ecclesiastico, sostituendo alle settimane le decadi, e si fanno dimenticare le feste le solennità, le vigilie, la Quaresima &c &c.